Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 1049-2022 - Seduta N° 3770 - del 28/10/2022 - Numero d'Ordine 26

Prot/2022/1218799

Oggetto	Comune di Albenga (Sv). Approvazione di variante al PRG, finalizzata all' inserimento della destinazione d'uso commerciale all'interno dell'Ambito urbanistico B15-zona DN1, ai sensi dell'art. 10 della lr 10/2012 e s.m., con contestuale verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 13 della l.r. n. 32/2012 e s.m.. Esclusione.
Struttura Proponente	Servizio Urbanistica
Tipo Atto	Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale		X
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore		X
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Angelo GRATAROLA	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		5	2

Relatore alla Giunta SCAJOLA Marco

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi.

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A) punto 10) sub i)

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 4 settembre 1997 n.36 e s.m. (Legge urbanistica regionale);

Vista la legge regionale 10 agosto 2012 n. 32 e s.m., recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998 (disciplina della valutazione di impatto ambientale)";

Vista la legge regionale 5 aprile 2012 n. 10 e s.m. (Disciplina delle attività produttive e riordino dello sportello unico);

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26.2.1990, n. 6 e s.m.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 31 marzo 2017 e successive modificazioni recante il riparto delle competenze tra organi e uffici regionali diversi da quelli consiliari;

Vista la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. IN/2017/5856 del 23 marzo 2017 avente ad oggetto "Disposizioni relative alla verifica di legittimità degli atti amministrativi regionali";

PREMESSO

Che il Comune di Albenga è dotato di PRG approvato con DPGR n. 136 del 4.9.1992;

Che la Civica Amministrazione, a seguito di istanza presentata allo SUAP per il frazionamento ed il cambio di destinazione d'uso da artigianale a commerciale al piano terra di un fabbricato sito in frazione Leca – Reg. Bagnoli n. 66, con DCC n. 21 del 28.4.2022 ha espresso l'assenso, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. n. 10/2012 e s.m., sulla variante al PRG in oggetto ed ha adottato il Rapporto Preliminare nonché gli elaborati tecnici allegati allo stesso ai fini dell'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS a norma dell'art. 13 della lr n. 32/2021 e sm;

Che il Comune di Albenga, con nota prot. 26685 del 13.6.2022, ha trasmesso l'attestazione di avvenuta effettuazione degli adempimenti di pubblicità/partecipazione degli atti di variante, senza seguito di osservazioni;

Che il Servizio regionale Pianificazione Territoriale e VAS, in qualità di autorità competente, con nota prot. 530747 del 20.7.2022, ha avviato la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS sulla variante urbanistica in oggetto;

CONSIDERATO

Che la variante in argomento, come illustrato nella Relazione Istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale e VAS n. 388 del 13.10.2022 e nella Relazione Tecnica del Servizio Urbanistica n. 389 del 13.102022, consiste nel cambio di destinazione d'uso circoscritta al piano terra di fabbricato ricadente entro il perimetro dell'Ambito B15, zona DN1 "zone produttive industriali e/o artigianali di nuovo impianto" Settore 2 Lotto C2" attualmente destinato in parte a sede dell'attività condotta dal proponente ed in parte ad abitazione, per l'inserimento della nuova destinazione commerciale;

Che, sotto il profilo pianificatorio, la variante è compatibile con le indicazioni del vigente PTCP, sub assetto insediativo, che classifica l'area interessata ID-CO (Insediamenti Diffusi in regime di consolidamento) disciplinata dall'art. 45 delle relative Norme di Attuazione, per le motivazioni riportate nella sopra menzionata Relazione Tecnica n. 389/2022;

Che l'area interessata dalla variante non è assoggettata a vincolo paesaggistico di cui al D.lgs n. 42/2004 e s.m.;

Che la Regione:

- è l'Autorità competente alla verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 5 della lr 32/2012 e s.m.;
- è competente all'approvazione della variante al vigente PRG ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 della l.r. n. 10/2010 e s.m. e dell'articolo 81, comma 1, lettera a) della l.r. 11/2015 e s.m. ed assentibile ai sensi dell'art. 47 ter della l.r. 36/1997 e s.m., in quanto correlata ad un intervento avente ad oggetto attività produttiva;

DATO ATTO

Che dagli esiti delle istruttorie effettuate dalle Strutture competenti, illustrati nella citata Relazione Istruttoria n. 388 del 13.10.2022 e nella Relazione Tecnica n. 389 del 13.10.2022, in ordine alla variante al vigente PRG è emerso quanto segue:

- sotto il profilo ambientale, sia da escludere l'assoggettamento a VAS, come specificato nella Relazione Istruttoria n. 388/2022;
- sotto il profilo urbanistico sia da approvare la variante al PRG per le motivazioni contenute nella Relazione Tecnica n. 389/2022;

Che la variante urbanistica in oggetto consta degli elaborati in dettaglio elencati nella citata Relazione Tecnica n. 389/2022;

RITENUTO

Che siano da condividere le valutazioni contenute nella Relazione Istruttoria n. 388 del 13.10.2022 e nella Relazione Tecnica n. 389 del 13.10.2022, allegate quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione;

Su proposta dell'Assessore ai Rapporti con il Consiglio regionale, Urbanistica, Pianificazione territoriale, Demanio marittimo e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia, Attività estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri, Formazione e Orientamento

DELIBERA

1. ai sensi dell'art. 13, comma 6, della L.r. n. 32/2012 e s.m., di escludere dall'assoggettamento a VAS la variante al vigente PRG del Comune di Albenga in oggetto indicata, per le ragioni in dettaglio specificate nella Relazione Istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale e VAS n. 388 del 13.10.2022, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 della l.r. n. 10/2012 e s.m. e dell'art. 81, comma 1, lettera a) della l.r. 11/2015 e s.m. - per le motivazioni riportate nella Relazione Tecnica del Servizio Urbanistica n. 389 del 13.10.2022, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale – la variante al vigente PRG del Comune di Albenga, finalizzata al cambio di destinazione d'uso, da artigianale a commerciale, circoscritta al piano terra di un fabbricato sito in frazione Leca – Reg. Bagnoli n. 66, la cui efficacia resta subordinata alla positiva conclusione della conferenza di servizi da parte dello SUAP a norma del comma 7 del medesimo art. 10 della l.r. n. 10/2012 e s.m.;

La presente deliberazione sarà resa nota mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, anche ai sensi e per gli effetti della l. r. 24.12.2004 n. 32 e s. m., e, in forma integrale, nel sito informatico regionale.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m. è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui al D.Lgs 2.7.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199 e s.m., rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della deliberazione stessa.

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
ART. 13 l.r. n. 32/2012 smi.

Relazione istruttoria n. 388 del 13 ottobre 2022

Piano	Comune di Albenga (SV). Variante al PRG per frazionamento e cambio di destinazione d'uso da artigianale a commerciale. Procedimento unico ai sensi dell'art.10 della l.r. n.10/2012 e s.m.i.
Proponente	Privato
Data di avvio	20 luglio 2022

Premessa e sintesi del procedimento

Con D.C.C. n. 21 del 28 aprile 2022, il Comune di Albenga ha adottato la variante al vigente PRG per l'intervento di frazionamento e cambio di destinazione d'uso, da artigianale a commerciale, al piano terra di un immobile esistente sito in Albenga, Frazione Leca - Regione Bagnoli 66, e il relativo Rapporto Preliminare ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS;

Successivamente l'Amministrazione comunale, con PEC Prot-2022-412156 del 13 giugno 2022, ha trasmesso allo scrivente Settore la documentazione inerente il procedimento di VA a VAS, il relativo Rapporto Preliminare e l'attestazione degli avvenuti adempimenti di pubblicità-partecipazione previsti all'art. 26, c. 2 della l.r. 38/2007, senza che siano pervenute osservazioni in merito;

Il Servizio Pianificazione Territoriale e VAS, in data 20 luglio 2022 ha quindi avviato con PEC Prot-2022-530747 la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 32/2012 e s.m.i., dopo aver concordato con il Comune di Albenga l'elenco di soggetti competenti in materia ambientale da consultare.

Sono pervenuti i seguenti contributi:

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale c/o Settore Assetto del Territorio	Prot-2022-1044381 del 20 09 2022

Pareri pervenuti dalle Strutture interne:

Dipartimento ambiente e protezione civile	Prot-2022-834589 del 11.08.2022
Settore Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità	Prot-2022-811649 del 09.08.2022
Settore Assetto del Territorio Parere ex art.89 DPR 380/2001	Prot-2022-600203 del 27.07.2022

ANALISI DEI PROFILI URBANISTICI

Il Comune di Albenga è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con DPGR n. 136 in data 04.09.2002. La variante in argomento, adottata con D.C.C. n.21 del 28.04.2022, comporta la modifica, a seguito di frazionamento, dell'attuale destinazione d'uso da artigianale a commerciale, relativa ad una quota del piano terreno dell'immobile attualmente utilizzato in parte a sede dell'attività condotta dal Proponente e in parte ad abitazione.
La variante, finalizzata all'insediamento di una nuova attività commerciale in aggiunta a quella produttiva esistente, si rende necessaria in quanto le norme del PRG vigente non prevedono tale funzione per l'area e gli immobili ricadenti entro il perimetro dell'Ambito B15, zona DN1 *"Zone produttive industriali e/o artigianali di nuovo impianto"* Settore 2 Lotto C2.
L'approvazione della variante, non soggetta alle limitazioni di cui all'art. 47 ter della l. r. 36/1997 e s. m. in quanto correlata all'approvazione di interventi riconducibili ad attività produttive, risulta di competenza regionale ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettera a) della l. r. 11/2015 e s. m..

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP)
L'area, su cui ricade l'immobile oggetto del presente procedimento, risulta classificata dal PTCP nel regime normativo dell'Assetto Insediativo ID-CO (Insediamenti Diffusi in regime di Consolidamento) disciplinato dall'art.45 delle NdA.

ANALISI DEI PROFILI AMBIENTALI

Valutazione del carico insediativo e del Consumo di suolo
La variante si esplicita nel cambio dell'attuale destinazione d'uso di parte del piano terreno di un edificio esistente da artigianale a commerciale. Si ritiene pertanto che il nuovo assetto non influisca in modo rilevante sull'attuale stato del carico insediativo in quanto si osserva che la nuova attività commerciale, rispetto all'attuale utilizzo ad uffici della ditta esistente, potrà generare solamente un incremento temporaneo e non continuativo della fruizione degli spazi.

Biodiversità
Per il Settore Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità il sito interessato dalla variante, non ricade in alcuna zona ricompresa dalla Rete Natura 2000, né risulta interessato da elementi della Rete Ecologica Regionale o da segnalazioni puntuali derivanti dall'osservatorio Ligure per la Biodiversità. Pertanto, non si evidenziano potenziali pressioni o minacce per gli aspetti di carattere ambientale.

Paesaggio
In merito al tema, i contenuti del Rapporto Preliminare escludono, per l'area interessata dalla variante, la presenza di vincoli istituiti ai sensi del D.lgs n. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del paesaggio. Nel confermare tale indicazione, si evidenzia inoltre che detta variante, interessando il solo cambio d'uso di parte del piano terreno dell'edificio esistente, non ne altera i caratteri esteriori e le superfici pertinenziali.

Inquinamento acustico
Il Rapporto Preliminare fa riferimento al Piano di zonizzazione acustica approvato con DGP n.122 dell'11.06.2002, secondo cui l'area oggetto di variante ricade in classe IV, *"aree ad intensa attività umana"*.
Stante la caratteristica e la finalità della variante, si ritiene che la stessa sia compatibile con la classe di riferimento, e non comporti un peggioramento del clima acustico relativo all'areale circostante.
Il **Dipartimento ambiente e protezione civile**, facendo riferimento ai contenuti della documentazione presentata, non rileva criticità in merito alle componenti relative al comparto acustico.

Inquinamento elettromagnetico
Nel contributo rilasciato dal Dipartimento ambiente e protezione civile non trova spazio una specifica sezione.
Dall'analisi degli estratti cartografici dedicati, visualizzabili dal repertorio cartografico regionale, l'area in questione non risulta interessata dalla presenza di elettrodotti né impianti di telecomunicazione.

Aspetti energetici
L'argomento non viene trattato nel Rapporto Preliminare, tuttavia si ritiene che nel caso in oggetto, dove la variante è caratterizzata dal frazionamento e cambio d'uso di parte di un edificio esistente, il tema non sia da considerarsi rilevante.

Aria e mobilità
Si ritiene che la variante, nel suo complesso, non comporti variazioni né carichi aggiuntivi degli inquinanti relativi all'attuale situazione della componente aria riferita al territorio comunale. Per quanto attiene la mobilità, la proposta non prevede trasformazioni tali da produrre possibili aggravi significativi rispetto agli attuali flussi di traffico.
Il **Dipartimento ambiente e protezione civile**, facendo riferimento ai contenuti della documentazione presentata, non rileva criticità in merito a tali aspetti.

Gestione delle acque
Nel Rapporto Preliminare si dichiara che la variante non comporta incremento del carico insediativo. In considerazione delle caratteristiche che la contraddistinguono, si ritiene che la stessa possa produrre solo effetti trascurabili da porsi a carico alla dotazione idropotabile e alla potenzialità depurativa (Ciclo Idrico integrato). A tal proposito, il **Dipartimento ambiente e protezione civile** rileva che, qualora sia previsto un incremento del carico insediativo in termini di abitanti equivalenti, e l'edificio oggetto di variante non risulti

servito dalla rete fognaria che veicola le acque reflue verso l'impianto di Borghetto S.S., valgono i disposti di cui all'art. 38 c.2 delle NdA del Piano di Tutela delle Acque per cui "il soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato, ovvero dei servizi di fognatura e depurazione, al fine di non incrementare il carico inquinante, può assentire proposte di realizzazione di sistemi depurativi individuali, in grado di fornire il trattamento richiesto per le acque reflue del medesimo agglomerato, da anteporre all'allaccio in rete fognaria e da mantenere in esercizio fino all'avvenuto superamento delle criticità di cui alle lettere a) e b) del comma 1".

Rifiuti
Si ritiene che la variante non sia in grado di incidere con rilevanza sui servizi di gestione e trattamento dei rifiuti solidi urbani operanti sul territorio comunale.

Aspetti idrogeologici e sismici
L'area interessata dalla variante ricade interamente nel Piano di Bacino del Fiume Centa e in relazione ai rapporti con la relativa Pianificazione, l'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale** osserva *come nei confronti della variante al PRG in oggetto, funzionale al cambio di destinazione d'uso da commerciale ad artigianale, non risultano particolari elementi ostativi di carattere normativo derivanti dall'assetto geologico, geomorfologico ed idraulico dei luoghi.*
Si evidenzia inoltre che il **Settore Assetto del Territorio**, con riferimento alla richiesta di rilascio del parere pervenuta dal Comune e formulata ai sensi dell'**ex art. 89 del D.P.R. 380/2001**, rileva che l'espressione di quest'ultimo *non è dovuta laddove le varianti urbanistiche o aggiornamenti al vigente s.u. attengono esclusivamente gli aspetti urbanistici con effetti che non si sostanziano attraverso una ricaduta diretta sull'assetto geomorfologico dei luoghi o producono interferenze con le aree a pericolosità idro-geologica dei vigenti Piani di bacino stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)* come nel caso in questione.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Nel complesso gli elementi forniti consentono una valutazione complessiva delle possibili ricadute ambientali e della sostenibilità della variante.
Alla luce dell'istruttoria svolta e dei pareri pervenuti dai soggetti competenti nelle diverse materie ambientali si ritiene che la variante al PRG di Albenga in oggetto indicata, **non debba essere assoggettata alla procedura di VAS** ai sensi degli artt.9 e sgg della l.r.n.32/2012 e s.m in quanto non sono stati riscontrati impatti ambientali significativi.

F.to Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Claudio Berardi)

F.to Il Dirigente
(Arch. Anna Celenza)

REGIONE LIGURIA

VICE DIREZIONE GENERALE TERRITORIO

Servizio Urbanistica

Class. 11.6.3
Fascicolo n. 162/2022

RELAZIONE TECNICA n. 389 del 13.10.2022

OGGETTO: COMUNE DI ALBENGA (SV)
Variante al P.R.G.. ai sensi dell'art. 10 della l.r. n.10/2012 e s.m. e i., finalizzata all' inserimento della destinazione d'uso commerciale all'interno dell' Ambito urbanistico B15-zona DN1

Il Comune di ALBENGA è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con DPGR 136 in data 04.09.2002.

La variante è proposta ai sensi dell'art. 10 della l. r. 10/2012 e s.m. ed è procedibile ai sensi dell'art. 47 ter della l. r. 36/1997 e s. m. in quanto correlata ad un procedimento relativo all'insediamento di attività produttiva, la cui approvazione risulta di competenza regionale ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettera a) della l. r. 11/2015 e s. m..

Al riguardo, lo SUAP del Comune di Albenga, effettuate le verifiche di competenza, con PEC assunta al prot regionale n. 412156 del 13/06/2022, ha trasmesso l'istanza relativa al procedimento in oggetto, la DCC n.21 del 28.04.2022 inerente al preventivo assenso alle modifiche da apportare al vigente PRG, con contestuale adozione del Rapporto Preliminare ai sensi dell'art. 13 della LR. 32/2012 per l'avvio della verifica di assoggettabilità a VAS.

Con la stessa nota, il Comune ha trasmesso l'attestazione di avvenuta pubblicazione degli atti per quindici giorni consecutivi dal giorno 23.05.2022 al 07.06.2022, senza seguito di osservazioni.

Si dà atto inoltre che il Comune ha integrato i propri atti nei termini seguenti:
1) Con nota n.510400 del 18.07.2022 ha inviato documentazione esplicativa degli aspetti urbanistici di variante;
2) con nota n. 712544 del 3.8.2022 ha inviato copia del parere favorevole del Settore Assetto del Territorio della R.L.rilasciato ai sensi delll'art. 89 del D.P.R. 380/2001
3) con nota n 937442 del 5.9.2022, la stessa C.A ha ravvisato la necessità di procedere a una rettifica del calcolo dei parametri utilizzati per la definizione delle superfici dei parcheggi pertinenziali e del correlato atto convenzionale ai sensi della DCR 31/2014, condizione che ha comportato una sospensione del procedimento;

4) con nota n. 1075323 del 28.9.2022 ha trasmesso gli atti adeguati nei termini previsti dal precedente punto 3).

CONSIDERAZIONI

La variante di che trattasi interessa in generale un'area ricompresa nell'Ambito urbanistico B15-zona DN1 "*zone produttive industriali e/o artigianali di nuovo impianto*" disciplinato dall'art. 42 delle NTA e dalla specifica norma di ambito del vigente PRG, che ha recepito la disciplina del Piano Particolareggiato della stessa zona DN1, la quale individua l'area e gli immobili in trattazione nel Settore 2 – Lotto C2;

In dettaglio, la proposta di variante riguarda la possibilità di ammettere il cambio di destinazione d'uso da artigianale a commerciale di quota parte dell'edificio interessato dal progetto correlato alla medesima variante per consentire la vendita di merci speciali ai sensi dell'art.-14 - paragrafo 11, della DCR n 31 del 18.11.2014 e s.m., in quanto la destinazione d'uso commerciale non risulta ammessa per l'edificio interessato dal Settore 2 - Lotto C2 del P.P. della zona DN1 e conseguentemente dal vigente PRG.

La variante di destinazione d'uso riguarda una superficie lorda di mq. 405.00 (cfr DCC 21/2022) corrispondente a una superficie netta di mq 375.00 e una superficie di vendita pari a mq 358.70 (cfr relazione tecnica).

Carico urbanistico: Il richiesto cambio di destinazione d'uso non comporta un significativo incremento del carico urbanistico considerato che la limitata superficie interessata non modifica sostanzialmente il numero degli addetti e utenti calcolati secondo le indicazioni del R.R.2/2017.

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico: Si dà atto che il vigente PTCP sub-assetto insediativo classifica l'area di intervento in zona ID-CO "*Insediamenti Diffusi in regime di consolidamento disciplinati dall'art.45delle relative NTA".*

1. Tale regime si applica là dove esistono insediamenti diffusi caratterizzati da discontinuità dei tessuto e da eventuali eterogeneità delle forme insediative, nei quali siano peraltro riconoscibili alcuni caratteri prevalenti, rispetto ai quali si intenda omogeneizzare l'insieme.

2. L'obiettivo della disciplina è quello di consolidare, mediante gli interventi consentiti, quei caratteri prevalenti della zona ritenuti compatibili con una corretta definizione paesistico-ambientale dell'insieme.

3. Sono pertanto consentiti gli interventi di nuova edificazione e di urbanizzazione nonché di integrazione ed eventuale sostituzione delle preesistenze, atti a completare ed omogeneizzare l'insediamento esistente in forme e modi coerenti con i caratteri prevalenti tra i quali quelli relativi alla volumetria, al rapporto di copertura, all'altezza.

Vincolo paesaggistico:
L'area di intervento non è assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004;

Valutazioni

Sotto il profilo urbanistico, la variante in esame che si concreta nell'integrazione della destinazione d'uso artigianale prevista per il fabbricato in oggetto come disciplinato dal PP della zona DN1 (Settore 2 – Lotto C2) con una nuova destinazione commerciale appare condivisibile in quanto tale nuova funzione non comporta incrementi della superficie e modifiche della sagoma del fabbricato

esitente. Inoltre, come risulta dalle specificazioni da ultimo trasmesse e verificate per competenza dalla C.A., la nuova attività è dotata delle necessarie dotazioni di aree di sosta pubbliche e pertinenziali.
Nel complesso si può ritenere che la variante urbanistica, in relazione alla sua limitata entità e alle caratteristiche insediative, possa essere ritenuta ammissibile in ragione anche della possibilità di sviluppo e differenziazione di un'attività produttiva esistente con possibili positive ripercussioni sull'incremento dei livelli occupazionali.

Sotto il profilo territoriale, l'area interessata dalla variante è ricompresa in un ambito che il vigente PTCP classifica in zona ID-CO. La proposta di variante si può ritenere ammissibile in quanto trattandosi di interventi contenuti all'interno del fabbricato esitente risultano ininfluenti sulle caratteristiche paesistiche dell'ambito di riferimento.

PROPOSTA CONCLUSIVA

Per quanto sopra premesso, considerato e valutato, si ritiene che la variante al P.R.G. possa essere approvata.

F.to Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Danilo Peluffo)

F.to Il Dirigente
(Arch. Luana Lapini)

Elaborati da approvare:
stralci cartografici
Relazione urbanistica – Ambito B15- P.P. zona DN1 - variante - art.10- c.5 l.r. 10/2012 e s.m.e i;

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2022-AC-1150

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Marco SCAJOLA		26/10/2022 11:18
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Alessandro CROCE		26/10/2022 11:09
* Approvazione Legittimità	Daniele CASANOVA		25/10/2022 15:53
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Luana LAPINI		25/10/2022 14:16
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Anna CELENZA		25/10/2022 12:25
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Danilo PELUFFO		25/10/2022 12:20
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Claudio BERARDI		25/10/2022 11:31

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente da:
PIETRO PAOLO GIAMPELLEGRINI
Regione Liguria
Firmato il: 31-10-2022 10:05:42
Certificato valido dal 13-10-2020 al 13-10-2023